

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Franco GRILL

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Graziano SOLARO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=====

Copia conforme all'originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20.02.2017
Lì, 20.02.2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA MANIFESTAZIONE DELLE VOLONTA' IN
MATERIA DI CREMAZIONE E AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di febbraio alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| | | |
|----------------|--------------|----|
| GRILL Franco | Sindaco | SI |
| GRILL Debora | Vice Sindaco | NO |
| CHALLIER Nadia | Assessore | SI |

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA MANIFESTAZIONE DELLE VOLONTA' IN MATERIA DI CREMAZIONE E AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" ha introdotto, con l'art. 51, rilevanti modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" disponendo in particolare: Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001. "Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20/2007 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta

in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette."

2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione."

RITENTUOI di conseguenza doveroso e necessario istituire, presso l'Ufficio di Stato Civile, un registro in cui iscrivere coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri ai sensi del nuovo comma 2-ter introdotto nell'art. 2 della legge regionale n. 20/2007 al fine di dare piena attuazione al disposto regionale e consentire ai cittadini di esercitare pienamente le proprie facoltà di scelta della modalità di manifestazione della volontà in materia di cremazione e affidamento delle proprie ceneri;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- **di istituire**, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Registro comunale per la raccolta delle volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri presso l'Ufficio di Stato Civile;

- **di dare mandato** al Coordinatore dei Servizi Demografici, Comunicazione e Sistemi Informativi per la definizione tutti i dettagli tecnici, organizzativi e amministrativi nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge regionale del Piemonte 11 marzo 2015, n. 3, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;

- **di disporre** che dell'istituzione del registro in oggetto venga data la più ampia informazione alla cittadinanza con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'ente;

- Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata **immediatamente eseguibile**.